



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per gli Italiani  
all'Estero e le Politiche Migratorie

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero

**Schema di contratto**

per lo svolgimento di servizi di informazione ai media  
(in Italia e all'estero), ideazione, produzione e sviluppo di  
contenuti editoriali e multimediali sulle tematiche del turismo  
delle radici italiane 2023-25, per l'attuazione del progetto "Il  
Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa  
del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19"



## INDICE

ART. 1- NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI.....	4
ART. 2- OGGETTO.....	5
ART. 3- DURATA DEL CONTRATTO.....	5
ART. 4- IMPORTO CONTRATTUALE.....	5
ART. 5- CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 6- OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONTRAENTE.....	6
ART. 7- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	7
ART. 8- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	8
ART. 9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
ART. 10- RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA.....	9
ART. 11- SUBAPPALTO.....	10
ART. 12- OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
ART. 13- CAUZIONE DEFINITIVA.....	11
ART. 14- PENALI.....	11
ART. 15- FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	12
ART. 16 – RECESSO.....	13
ART. 17 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	13
ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	
ART. 19 - FORO DI COMPETENZA	
ART. 20 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI, RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	
ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI	



**CONTRATTO DI SERVIZI DI INFORMAZIONE AI MEDIA, IDEAZIONE, PRODUZIONE E SVILUPPO DI CONTENUTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI SULLE TEMATICHE DEL TURISMO DELLE RADICI ITALIANE 2023-25, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19"**

**TRA**

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito "MAECI"), con sede legale in Roma, Piazzale della Farnesina 1, con CF 80213330584, rappresentata dal Cons. Amb. Giovanni Maria De Vita, in qualità di Funzionario Delegato del Progetto "Turismo delle Radici", giusta delega di funzioni conferitegli dal Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede legale del MAECI (di seguito per brevità anche "Amministrazione" o "Committente"),

**E**

(nome aggiudicatario) \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di Impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "Aggiudicatario" o "Contraente")

**PREMESSO CHE**

- Con decisione a contrarre prot. n. 167150 del 26/09/2023, il Direttore Generale della Direzione generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito, "MAECI" o "Amministrazione" o "Stazione Appaltante") ha deciso di affidare, mediante procedura di gara (telematica) aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. lgs. n. 36/2023, i servizi di informazione ai media, ideazione, produzione e sviluppo di contenuti editoriali e multimediali sulle tematiche del Turismo delle Radici italiane 2023-25, in qualità di Soggetto Attuatore del Progetto "Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19", CUP: J51B21005910006, come previsto dall'Accordo tra il Ministero della Cultura e il MAECI, stipulato in data 10/02/2022;
- Il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 3 ottobre 2023 e sulla GURI n. XX del XX.XX.2023;
- La procedura finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare i servizi in questione si è svolta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, "Codice");
- Con decreto prot. n. XXXX del XX.XX.XXXX è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata in favore di \_\_\_\_\_;
- La predetta aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett b) del Codice;
- L'Aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche del possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara;
- È decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, co. 3 del Codice;
- Il Contraente conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il Bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;



- Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si concorda e si stipula:

### **Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'offerta economica, l'offerta tecnica, il capitolato tecnico, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - dalle clausole riportate nei documenti allegati dall'Amministrazione nella procedura di gara;
  - dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) dal Contraente nella suddetta procedura;
  - dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
  - dal D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
  - dalle Delibere ANAC con i Regolamenti attuativi previsti dal D.lgs. n. 36/2023, adottate dall'ANAC, ove già divenute efficaci;
  - dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021;
  - dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
  - dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;
  - dal D. l. n. 77/2021;
  - dal D.lgs. n. 198/2006;
  - dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  - dalla legge n. 136/2010;
  - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
  - dal Codice di comportamento dell'Amministrazione e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, adottato ai sensi della legge n. 190/2012.
4. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando quanto previsto dall'art. 60, co. 2 del Codice.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Amministrazione.
6. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.
7. Per le definizioni dei termini contenuti nel presente Contratto si rinvia al Glossario dei termini e degli acronimi presente nel Capitolato Tecnico.



## Art. 2 - Oggetto

1. Il Contratto ha per oggetto la prestazione di servizi di informazione ai media (in Italia e all'estero), ideazione, produzione e sviluppo di contenuti editoriali e multimediali sulle tematiche del turismo delle radici italiane 2023-25 per un periodo di 18 mesi, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, da erogare con le modalità dettagliatamente ivi stabilite.
2. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico.
3. Il presente Contratto rientra nel Progetto "Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19" - CUP: J51B21005910006, contenuto nella Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 ("Attrattività dei Borghi") del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "PNRR"), approvato con la Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021.

## Art. 3 - Durata del Contratto

1. Il Contratto ha una durata di 18 (diciotto) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
2. In nessun caso il Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
3. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
4. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il Contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

## Art. 4 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi indicati all'art. 2, viene determinato, per la durata di 18 mesi, in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), IVA esclusa.
2. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a € XXXXXXXXXXXX/XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX).
3. Gli oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00.
4. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi, pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Per le modalità si rinvia al punto 8.2 del Capitolato tecnico.
5. In caso di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, si rinvia a quanto disposto dall'art. 9 del Codice.

## Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. Il Contraente si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
2. Il Contraente si obbliga ad osservare, ove applicabili, il principio del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per gli Italiani  
all'Estero e le Politiche Migratorie

della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, decreto legge n. 77/2021, come specificato al comma successivo.

3. Il Contraente si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

4. Il Contraente (se occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta) si impegna, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

5. Il Contraente (se occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti) si impegna, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

6. Il Contraente riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere, dietro motivazione, la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro indicato in sede di gara laddove ritenuti non idonei; in questo caso, il Contraente si impegna a sostituirli entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi in pieno accordo con l'Amministrazione.

7. Nel caso in cui sia il Contraente a voler procedere con la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, il Contraente dovrà formulare specifica e motivata richiesta di modifica indicando i nominativi e i curricula professionali dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, che dovranno in ogni caso essere analoghi o più qualificati rispetto a quelli delle persone sostituite. Le candidature dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione, che verificherà la sussistenza dei requisiti delle risorse proposte in conformità con quanto definito nella documentazione di gara. Il Contraente, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

8. Laddove le sostituzioni venissero effettuate senza il consenso dell'Amministrazione, la suddetta avrà la facoltà di risolvere il Contratto per mancato rispetto delle condizioni contrattuali.

9. In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo quanto previsto all'art. 10 del Capitolato tecnico, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **Art. 6 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente**

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali del Contraente, alle eventuali spese (di trasporto, di viaggio e di missione) per il personale addetto alla esecuzione della prestazione per il raggiungimento della sede dell'Amministrazione, alle eventuali spese (di trasporto, di viaggio e di missione) per il personale addetto alla esecuzione della prestazione inviato in trasferta (in Italia) per la realizzazione dei contenuti di cui al punto 5.2 del Capitolato, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente,



intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto. Laddove richiesto dall'Amministrazione, il Contraente si impegna a provvedere alla modifica dei contenuti testuali predisposti in esecuzione del Contratto entro ventiquattro ore e dei contenuti multimediali entro tre giorni dalla ricezione della richiesta in forma scritta.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. Il Contraente si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Per quanto qui non specificato si rinvia all'articolo 9 del Capitolato tecnico.

6. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

8. Al termine del Contratto i materiali e gli impianti grafici e video originali sviluppati dovranno essere consegnati all'Amministrazione con formati aperti, lavorabili e modificabili, fermo restando che qualsiasi modifica dei materiali svincola il Contraente da responsabilità verso terzi.

9. Il Contraente dovrà elaborare proposte originali non suscettibili di censure sotto il profilo della:

- contraffazione di marchi, disegni, modelli o brevetti, violazione di diritti di proprietà letteraria ed artistica, di diritti della personalità e dei diritti di autore;
- concorrenza sleale per imitazione di messaggi pubblicitari, di qualsiasi natura essi siano, per imitazione dei concorrenti o per denigrazione di concorrenti;
- pubblicità ingannevole.

10. L'Affidatario dovrà tenere sollevata ed indenne la Stazione appaltante per tutti i danni che dovesse quest'ultima subire a seguito di pretese, azioni o procedimenti giudiziari che venissero avanzati e/o instaurati nei confronti della Stazione appaltante medesima, a qualsiasi titolo, in relazione alla diffusione dei materiali creativi utilizzati, anche se dalla stessa approvati, eccezion fatta per il caso in cui tale responsabilità dovesse derivare esclusivamente da dati o notizie non veritiere dalla Stazione appaltante fornite.

11. Le attività dovranno essere svolte dal Contraente esclusivamente a suo rischio, mediante autonoma organizzazione d'impresa e la realizzazione degli esecutivi dovrà avvenire con strumenti e mezzi messi a disposizione dal Contraente, conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e in regola con le coperture assicurative.

12. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 17.

## **Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, c. 5 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a personale impiegato del Contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo



versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al primo periodo, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Contraente.

### **Art. 8 - Obblighi di riservatezza**

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Tale obbligo non concerne i dati e le informazioni siano:

- stampate (a cura e/o con il consenso dell'Amministrazione) in una pubblicazione, comunque, facilmente reperibile sul mercato, precedentemente o successivamente alla sottoscrizione del Contratto, o comunque resa pubblica secondo qualsiasi differente modalità;

- di dominio pubblico al momento della rivelazione;

- note (o divenute tali) al Contraente grazie a fonti media indipendenti dallo stesso;

- da diffondere in osservanza di leggi, regolamenti o atti dell'Amministrazione;

- già diffuse a terzi di comune accordo tra il Contraente e l'Amministrazione.

3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.

6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.

2. L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per gli Italiani  
all'Estero e le Politiche Migratorie

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. Il Contraente si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

6. Il Contraente si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Amministrazione garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

## **Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva**

1. Il Contraente nell’esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.

2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.

3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.

4. È esclusa ogni manleva da parte dell’Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del servizio.

## **Art. 11 - Subappalto**

1. Il Contraente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del Contratto

ovvero

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: -----

2. Per le prestazioni rese in subappalto, l’Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento al Contraente, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art. 119, c. 11, del Codice.

3. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.

4. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.



5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il Contraente deposita presso l'Amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il Contraente contestualmente trasmette la dichiarazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti generali e di ordine speciale di cui agli artt. 5 e 6 del Disciplinare di gara, nonché l'impegno ad osservare i requisiti dettati dal PNRR di cui all'art. 9 del Disciplinare.
7. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
  - nome del sub-contraente;
  - importo del sub-contratto;
  - oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Il Contraente deve inoltre comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell'art. 119 del Codice.
10. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

## **Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.



4. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.
6. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata
7. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
9. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 371 del 27.7.2022 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

### **Art. 13 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Contraente presta idonea garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dell'importo di € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Amministrazione.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto (18 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del Contratto.

### **Art. 14 - Penali**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per gli Italiani  
all'Estero e le Politiche Migratorie

1. Il Contraente è responsabile a tutti gli effetti della realizzazione del Servizio nei termini condivisi con l'Amministrazione, sia per la correttezza dei contenuti prodotti e diffusi, sia per le attività di supporto alla diffusione sui media nelle scadenze previste.
2. In caso di inadempimento nell'esecuzione del Contratto, verrà applicata una penale dell'1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, in ciascuno dei casi sotto indicati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
  - a partire dal quinto giorno di ritardo nella consegna del Razionale strategico e/o del Cronoprogramma, rispetto alle tempistiche indicate al punto 6.3 del Capitolato tecnico;
  - a partire dal quinto giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nel calendario (approvato) di cui al punto 5.2 del Capitolato tecnico;
  - per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche assegnate per la modifica dei contenuti ai sensi del punto 7.1 del presente Capitolato tecnico.
3. In caso di inadempimento o mancata erogazione del Servizio, non imputabili alla Stazione appaltante, potrà essere erogata una penale pari al 5% dell'ammontare netto contrattuale.
4. Le penali applicabili non potranno comunque superare il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. L'Amministrazione potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivanti dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dal Capitolato, superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

## **Art. 15 – Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione, con mandato diretto a favore del Contraente secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura.
2. Sull'importo netto di ciascuna fattura, il Contraente dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 11, comma 6 del Codice. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Contraente dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.
3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: "DGIT - Ufficio I, MAECI " dovranno riportare nell'oggetto la dicitura: "Il turismo delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19- PNRR MIC3 Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi"", CUP: J51B21005910006, CIG A0002CE156 ed essere intestati a: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie - C.F.: 80213330584-Piazzale della Farnesina n. I, 00135 Roma.
4. Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo e la data del Contratto.
5. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è T8E4LN.
6. Ogni pagamento è subordinato:
  - alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dal Contraente;
  - all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, della regolare esecuzione delle prestazioni;
  - all'acquisizione del DURC del Contraente e di eventuali subappaltatori, e dei progettisti indicati;
  - agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
  - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al DM del 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.



7. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge con la legge 21.6.2017, n. 96, l'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
8. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.

### **Art. 16 – Recesso**

1. L'Amministrazione avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237, co. 1, del Codice Civile e dell'articolo 123 del Codice, dandone formale comunicazione tramite PEC con un preavviso di almeno venti giorni solari consecutivi, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. Decorso il termine, la Stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei medesimi.
2. Il Contraente avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni eseguite sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestate dall'Amministrazione, nonché di un indennizzo pari al dieci per cento del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, intendendosi per queste quelle previste per servizi attivati al momento del recesso, ai sensi dell'articolo 123 del Codice.
3. Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
4. Dalla data di comunicazione del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.
5. L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e qualunque sia il stato di esecuzione del Contratto, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo al Contraente, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro il Contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Contraente.
6. Nel caso di recesso come previsto al precedente comma, il Contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
7. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata.

### **Art. 17 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il Contraente non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata con preavviso di non meno di quindici giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

- inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- sospensione dell'esecuzione da parte del Contraente senza giustificato motivo;
- rallentamento dell'esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del Servizio nei termini previsti;
- non rispondenza delle prestazioni alle indicazioni contenute nel Capitolato e nei suoi allegati ovvero nel Contratto;
- gravi violazioni di legge;



- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del personale del Contraente su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività dell'Amministrazione;
- affidamento in subappalto senza autorizzazione dell'Amministrazione;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
- violazione di quanto contenuto nel Codice di comportamento dell'Amministrazione, espressamente accettato;
- se si verificano una o più condizioni di cui all'art. 122, c. 1 e 2 del Codice;
- ogni altra causa prevista dal Capitolato e dagli altri documenti di gara.

2. Fermo restando quanto sopra, il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- pubblicazione in testate non registrate o affissioni abusive;
- qualora l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale;
- qualora l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare abbia dato esito negativo; qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate del contraente, si riveli non veritiera;
- in caso di cessione di azienda o di un ramo dell'azienda da parte del Contraente, ovvero, di ogni altra operazione posta in essere dal Contraente, atta a conseguire il trasferimento del Contratto a soggetto diverso;
- perdita da parte del Contraente dei requisiti per l'esecuzione del Servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al Capitolato;
- sopravvenienza a carico del Contraente, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- mancata comunicazione all'Amministrazione di eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi sussistenti al momento della stipula del Contratto o in corso di esecuzione del servizio;
- inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- inadempimento degli obblighi previsti nel Capitolato e nel Contratto, ove espressamente indicata l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile.

3. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del MAECI, da effettuarsi mediante comunicazione a mezzo pec.

4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la stessa di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente.

5. Il Contraente è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, di ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato.

6. Al verificarsi della risoluzione l'Amministrazione tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per l'eventuale espletamento di una nuova procedura di affidamento.

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

8. Il Contraente si assume gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice.



### **Art. 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio**

1. L'Amministrazione individua il/la dr/dr.ssa....., funzionario dell'Ufficio ....., quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del Contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio (corrispondente al Coordinatore/Capo Progetto di cui al punto 5.4 del Capitolato tecnico) che interagirà con l'Amministrazione, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente appalto.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

### **Art. 19 - Foro di competenza**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il TAR Lazio - Sede di Roma, Via Flaminia 189, 00196 Roma, tel. 06-328721, fax 06/32872315.
2. I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale notificano lo stesso, oltre che presso l'Avvocatura dello Stato, anche al MAECI, DGIT Ufficio I (indirizzo PEC: [dgit01.turismoradici@cert.esteri.it](mailto:dgit01.turismoradici@cert.esteri.it)), ai sensi dell'art. 120, comma 4, del Codice del processo Amministrativo (d.lgs. 104/2010).

### **Art. 20 - Forma del Contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione**

1. Il Contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
3. Il valore dell'imposta di bollo, che il Contraente è tenuto a versare al momento della stipula del Contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 del Codice. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel Contratto.
3. Il Contraente deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'Amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, per l'importo \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) Iva inclusa.
4. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici avente come beneficiario il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie - C.F.: 80213330584-Piazzale della Farnesina n. I, 00135 Roma, presso il conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, Codice IBAN IT68G0100003245348200006320, Conto speciale n. 6320 - denominazione: PNRR-MAECI-ITAL.EST.POL.MIGR., causale del bonifico: Spese obbligatorie per pubblicazione del bando, CIG: A0002CE156, CUP: J51B21005910006, [denominazione Contraente].
5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

### **Art. 21 - Elezione di domicilio e comunicazioni**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per gli Italiani  
all'Estero e le Politiche Migratorie

1. Ai fini del Contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:  
- MAECI-DGIT Ufficio I, Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma, PEC: [dgit01.turismoradici@cert.esteri.it](mailto:dgit01.turismoradici@cert.esteri.it)  
- (Contraente) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Il presente Contratto si intende immediatamente efficace con la stipulazione, fermo l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di regolarità amministrativa e contabile al competente organo di controllo, in base a quanto disposto dall'art. 50 co. 3 del D.l. 77/2021 per i contratti stipulati nell'ambito dell'attuazione del PNRR, ai sensi del quale "Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50".

Letto, approvato e sottoscritto

Il Contraente

L'Amministrazione

---

---